

SENATO DELLA REPUBBLICA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1953

(2^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BENEDETTI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie » (178)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 9, 10
ANGRISANI	10
BOCCASSI	10
MASTROSIMONE, <i>relatore</i>	9

La riunione ha inizio alle ore 17.

Sono presenti i senatori: Angrisani, Artiano, Benedetti, Boccassi, Calauti, Lorenzi, Mastrosimone, Pastore Raffaele, Perrier, Piola, Prestisimone, Spagnolli, Tibaldi e Zelioli Lanzini.

È anche presente l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica Varaldo.

PERRIER, *Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie » (178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie ».

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione sul disegno di legge in esame: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico

Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54.

MASTROSIMONE, *relatore*. Onorevoli colleghi, ho esaminato questo disegno di legge riguardante la misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie. In merito alla misura di questo contributo, come dice la relazione allegata al provvedimento, l'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, ha stabilito la misura del cennato contributo per l'anno 1950, rinviando ad altro provvedimento la determinazione del contributo stesso per gli anni successivi, in « maniera da commisurare l'ammontare all'imponibile di ricchezza mobile accertato a carico

delle singole farmacie ». Ora, non essendoci stata la possibilità di adempiere quanto prescritto dall'articolo della suddetta legge, si rende necessario mantenere il contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali nella stessa misura stabilita per il 1950 dalla legge 20 febbraio 1950, n. 54.

BOCCASSI. Onorevoli colleghi, la questione del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali risale alla prima legislatura. Io oggi dovrei qui ripetere le medesime osservazioni che feci per ben due volte di seguito riguardo a progetti analoghi, ma per non ripetermi concluderò dichiarando che voterò contro il disegno di legge poichè è inconcepibile che si vada avanti per anni senza decidersi a stabilire in modo definitivo il contributo da corrispondersi dalle farmacie. Noi oggi dovremmo proporre agli organi esecutivi dello Stato di procedere agli accertamenti necessari e non dovremmo approvare questo disegno di legge a meno di non voler avallare le scuse che si adducono per i continui rinvii degli accertamenti. Facendo altrimenti non credo che adempiremmo al nostro dovere di parlamentari.

ANGRISANI. Proporrei che il senatore Boccassi concretasse le sue osservazioni in un emendamento al disegno di legge.

PRESIDENTE. Penso che si potrebbe votare il disegno di legge nel testo in cui ci è stato proposto. La Commissione potrà poi esprimere il voto che per il prossimo anno venga finalmente stabilita la misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie.

BOCCASSI. Non posso votare a favore di questo disegno di legge, poichè credo che anche il prossimo anno ci si chiederà di votare un

disegno di legge analogo, senza aver provveduto agli accertamenti stabiliti dalla legge già da vari anni.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Informo la Commissione che è stato presentato un ordine del giorno dai senatori Boccassi, Piola, Lorenzi e Mastrosimone.

Ne do lettura:

« L'11^a Commissione (Igiene e sanità), in sede di discussione dell'articolo unico, riguardante la misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie, tendente a prorogare detto contributo nella stessa misura stabilita per il 1950 dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54, invita e impegna il Governo a voler con sollecitudine prendere opportuni provvedimenti volti allo scopo di determinare a mezzo degli Organi competenti gli imponibili di ricchezza mobile a carico delle singole farmacie o comunque a proporre una legge che li determini in altra forma ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 17,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari